

è modificato come segue:

"3) il 115% sulla parte residua ma non oltre  
 £ 5.750.- (cinquemilasettecentocinquanta) per lut-  
 te le quattro categorie."

3°) - Per i dirigenti nominati dopo il 1° set-  
 tembre 1942 la parte proporzionale della "ragione  
 fissi" sarà computata sulla retribuzione in  
 atto (escluse le indennità di presenza, di mensa  
 e di carofita e l'indennità di corso) al netto  
 degli aumenti gradualisti di cui al D.L. 7 di-  
 cembre 1943 n. 23/85. (Clausola identica a  
 quella adottata nell'estensione dell'accordo  
 Lariano).

4°) Il limite massimo della erogazione straor-  
 dinaria stabilito all'art. 7 dell'accordo 27 otto-  
 bre 1945 è elevato a £ 24.000.-

Il limite minimo è abolito."

Tale accordo potrebbe essere esteso ai diri-  
 genti dell'Istituto adottando la seguente formula:  
 "Estendere ai dirigenti dell'Istituto lo stesso  
 trattamento fatto dalle Imprese private ai pro-  
 prii dirigenti con il citato accordo dell'8 novem-  
 bre c.a. (analogamente a quanto fu precedentem-  
 ente deciso dall'On. le Consiglio di Ammi-  
 nistrazione, con deliberazione del 27.6.1945, per